

Paragrafo 4.6 – Criteri di attribuzione dei crediti scolastici

Il credito scolastico corrisponde ad un punteggio, attribuito al termine del terzo, del quarto e del quinto anno di corso, assegnato dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale sulla base della media aritmetica (M) dei voti di profitto e di comportamento e della valutazione generale del profilo dell'allievo. Nell'ambito della fascia di oscillazione determinata dalla media in base alle Tabelle Ministeriali, concorrono a formare il credito scolastico i seguenti **indicatori**:

- 1) la valutazione del grado di preparazione complessiva, raggiunto da ciascun candidato nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto, all'assiduità della frequenza, all'interesse e all'impegno al dialogo educativo;
- 2) la partecipazione alle attività complementari o integrative organizzate dall'Istituto quali:
 - i. attività sportive organizzate dalla scuola di livello almeno regionale su segnalazione del relativo referente;
 - ii. attività di promozione della scuola su segnalazione del referente dell'orientamento;
 - iii. partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari proposti dalla scuola, su segnalazione del referente del progetto;
 - iv. partecipazione a corsi erogati dalla scuola per il conseguimento di Certificazioni Linguistiche
- 3) il giudizio positivo fornito dai tutor dei PCTO.

Non si dà attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui lo studente non consegue la promozione alla classe successiva.

Si assegna il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti (M) se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

- a) l'ammissione alla classe 4[^] o 5[^] avviene a settembre in seguito alla sospensione del giudizio;
- b) l'ammissione alla classe 4[^] o 5[^] avviene a giugno in presenza di lacune verbalizzate e/o con delibera a maggioranza;
- c) l'ammissione alla classe 4[^] o 5[^] è deliberata all'unanimità, la Media dei voti (M) è maggiore o uguale a 6 e inferiore ai valori 6,5 - 7,5 - 8,5, in assenza di tutti gli indicatori 1) 2) 3) di cui sopra;
- d) l'ammissione all'Esame di Stato è deliberata a maggioranza;
- e) l'ammissione all'Esame di Stato è deliberata all'unanimità, la Media dei voti (M) è inferiore ai valori 6,5 - 7,5 - 8,5, in assenza di tutti indicatori 1) 2) 3) di cui sopra.

Si assegna il punteggio MASSIMO della fascia corrispondente alla Media voti (M) negli altri casi:

- f) l'ammissione alla classe 4[^] o 5[^] o all'Esame di Stato, è deliberata all'unanimità e la Media dei voti è superiore o uguale a 6,5 - 7,5 - 8,5;
- g) l'ammissione alla classe 4[^] o 5[^] o all'Esame di Stato, è deliberata all'unanimità, la Media dei voti (M) è inferiore ai valori 6,5 - 7,5 - 8,5, *in presenza di almeno uno degli indicatori* 1) 2) 3) di cui sopra.
- h) indipendentemente dalla Media e dalla presenza degli indicatori 1) 2) 3) di cui sopra, per l'ultima fascia di oscillazione di punteggio crediti.